

CAMERA DEI DEPUTATI Doc II N 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GRILLI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 290 DEL CODICE PENALE E 2 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1947, N 1317 (VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

Annunziata il 21 luglio 1953

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 9 luglio 1953

L'onorevole Grilli Giovanni è stato denunziato, dal Commissariato di pubblica sicurezza di Busto Arsizio, per il reato di vilipendio alle Forze armate dello Stato (articoli 290, capoverso, del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n 1317)

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Busto Arsizio con gli atti del procedimento (fascicolo n 32 della Procura di Busto Arsizio)

Con decreto in data 7 luglio 1953 ho concesso l'autorizzazione a procedere per detto reato ai sensi dell'articolo 313, secondo capoverso, del Codice penale

*Il Ministro
ZOLI*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Busto Arsizio, 28 maggio 1953

Con rapporto 26 gennaio 1953 il locale Commissariato di pubblica sicurezza mi ha trasmesso il verbale 25 gennaio 1953 con il quale si denuncia l'onorevole Grilli Giovanni per avere, il 25 gennaio 1953, in un pubblico comizio tenutosi in questa città, dalle ore 15 15 alle 16,15 con un radio-diffusore installato nel cortile del CRAL Rinascita, dopo di aver detto che si fa molto chiasso per le impiccagioni cecoslovacche dei traditori del popolo al soldo degli americani, aggiunto testualmente che si era dimenticato che « La polizia clericale in questi ultimi anni ha assassinato 73 operai che chiedevano pane e lavoro », rendendosi così colpevole del delitto di vilipendio di cui all'articolo 290 del Codice penale

Trattandosi di reato per il quale non può procedersi senza la autorizzazione di codesta

Ecc.ma Camera dei Deputati e di quella di S. E. il Ministro della giustizia, per la qualità che l'onorevole Grilli riveste, a mente degli articoli 313, ultima parte, del Codice penale, 68 della Costituzione e 15 del Codice di procedura penale, e risultando sufficienti elementi di colpevolezza dagli atti assunti, ne informo

la S. V. Ill.ma perché voglia provocare da parte dell'onorevole Camera dei Deputati la concessione di detta autorizzazione; significando che in pari data analoga richiesta vien fatta a S. E. il Ministro della giustizia.

Il Procuratore della Repubblica

FORCARI.